REGOLAMENTO (CEE) N. 1615/82 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 1982

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle viti per legno della sottovoce 73.32 B ex II della tariffa doganale comune, originarie della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio, del 7 dicembre 1981, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1982 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 12,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 9 del suddetto regolamento, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato C, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato A, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato A ; che, ai sensi dell'articolo 10 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati ;

considerando che, per le viti per legno, della sottovoce 73.32 B ex II della tariffa doganale comune, il massimale individuale è fissato a 916 000 ECU ; che in data 16 giugno 1982 l'importazione nella Comunità dei suddetti prodotti, originari della Cina, hanno raggiunto per l'imputazione il massimale in questione ; che è necessario, pertanto, ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Cina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A decorrere dal 27 giugno 1982, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Cina :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
73.32 (codici Nimexe : 73.32-67 ; 69)	Bulloni e dadi anche non filettati, tirafondi, viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette e oggetti simili di bulloneria e viteria, di ghisa, ferro o acciaio ; rondelle (comprese le rondelle spaccate ed altre destinate a funzionare da molla) di ferro o di acciaio : B. filettati : ex II. altri : — Viti per legno

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1982.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

(1) GU n. L 365 del 21. 12. 1981, pag. 1.